

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

18° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 OTTOBRE 1997

Presidenza del presidente CARELLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1397) MEDURI ed altri: Norme transitorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4
BERNASCONI (<i>Sin. Dem.- l'Ulivo</i>)	3
CARCARINO (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	3
MONTELEONE (<i>AN</i>), <i>relatore alla Commissione</i>	3
VISERTA COSTANTINI <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>	4

I lavori hanno inizio alle ore 14,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1397) MEDURI ed altri: Norme transitorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme transitorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali», d'iniziativa dei senatori Meduri, Mulas, Monteleone e Bevilacqua.

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge in titolo è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione, che il 17 settembre scorso ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato lo scorso 7 ottobre, quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Ricordo che è già stata svolta la relazione e che successivamente si è svolta la discussione generale seguita dalle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Propongo di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

1. I farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono da almeno cinque anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto i sessanta anni di età e purchè non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola: «graduatoria» aggiungere la parola: «definitiva».

1.1

BERNASCONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dal beneficio i gestori provvisori che abbiano compiuto i sessanta anni di età anteriormente alla data del 31 marzo 1993, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362.».

1.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono applicabili agli esercenti la professione di farmacista che risultino vincitori di concorso».

1.3

SALVATO, CARCARINO

BERNASCONI. Il fatto di aggiungere alla parola «graduatoria» la parola «definitiva», dal momento che si sta cercando di realizzare una sanatoria rispetto al superamento di una certa età e in attesa di un concorso riconosciuto a tutti gli effetti valido, va inteso nel senso di stabilire un elemento di obiettività per definire l'ambito di applicazione della normativa. È questa la *ratio* dell'emendamento 1.1.

MONTELEONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anche sulla base di un'indicazione data dal Governo in questo senso, ho inteso presentare un emendamento (1.2) che fa riferimento solo e unicamente ai gestori provvisori di farmacie che, anteriormente alla data del 31 marzo del 1993 e secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 362 del 1991, non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

CARCARINO. Do per illustrato l'emendamento 1.3.

MONTELEONE, *relatore alla Commissione*. Dopo le precisazioni fatte dalla senatrice Bernasconi, credo di poter intendere la definitività della graduatoria nel senso di una sanatoria di una situazione provvisoria. Esprimo pertanto parere favorevole sull'emendamento 1.1 e parere

contrario sull'emendamento 1.3, in quanto contrasta con quanto propone l'emendamento da me presentato.

VISERTA COSTANTINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2 e contrario sull'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente i nostri lavori in attesa del parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti testè illustrati.

I lavori, sospesi alle ore 15,05, sono ripresi alle ore 15,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Avverto che la Commissione affari costituzionali non si è potuta riunire per il mancato raggiungimento del numero legale, quindi non potrà rendere il parere sugli emendamenti nella giornata di oggi. Si intende pertanto decorso il termine di otto giorni dalla richiesta del parere previsto dall'articolo 41, comma 5, del Regolamento.

Passiamo dunque alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo unico del disegno di legge.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Bernasconi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Salvato e Carcarino.

Non è approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,20.